



COMUNE DI CORBETTA

Provincia di Milano
20011 – Via C. Cattaneo, 25
C.F. / P.I. 03122360153
Tel. 0297204201 - 210

REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA

SANITARIA ASSISTENZIALE

“DON FELICE COZZI”

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| PARTE PRIMA..... | 4 |
| ORGANIZZAZIONE GENERALE..... | 4 |
| ART. 1..... | 4 |
| PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELLA R.S.A. “DON FELICE COZZI”..... | 4 |
| ART. 2..... | 4 |
| LA STRUTTURA | 4 |
| PARTE SECONDA..... | 4 |
| AMMISSIONE DEGLI OSPITI..... | 4 |
| ART. 3..... | 4 |
| CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE IN STRUTTURA | 4 |
| ART. 4..... | 5 |
| GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE IN STRUTTURA | 5 |
| PARTE TERZA | 6 |
| PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, SANITARIE E DI SERVIZI | 6 |
| ART. 5..... | 6 |
| PRESTAZIONI ASSISTENZIALI..... | 6 |
| ART. 6..... | 6 |
| NORME PER IL PERSONALE D’ASSISTENZA..... | 6 |
| ART. 7..... | 7 |
| PRESTAZIONI SANITARIE | 7 |
| ART. 8..... | 7 |
| ASSISTENZA MEDICA E RIABILITATIVA..... | 7 |
| ART. 9..... | 7 |
| SERVIZI GENERALI | 7 |
| PARTE QUARTA..... | 8 |
| VITA COMUNITARIA..... | 8 |
| ART. 10..... | 8 |
| NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI..... | 8 |
| ART. 11..... | 8 |
| ANIMAZIONE..... | 8 |
| ART. 12..... | 9 |
| ASSENZA DEGLI OSPITI DALLA R.S.A..... | 9 |
| ART. 13..... | 9 |
| PRESENZA DEL VOLONTARIATO IN STRUTTURA..... | 9 |
| PARTE QUINTA | 9 |
| ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI E DEI PARENTI..... | 9 |
| ART. 14..... | 9 |
| ASSEMBLEA DEI PARENTI..... | 9 |
| ART. 15..... | 10 |
| COMMISSIONE CONSULTIVA MISTA..... | 10 |
| ART. 16..... | 10 |
| FUNZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA MISTA | 10 |
| ART. 17..... | 11 |
| RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 11 |
| ART. 18..... | 11 |
| DIMISSIONI E DECADENZA | 11 |
| PARTE SESTA | 11 |

| | |
|---|-----------|
| DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO..... | 11 |
| ART. 19..... | 11 |
| DETERMINAZIONE DELLE RETTE. | 11 |
| ART. 20..... | 12 |
| PAGAMENTO DELLE RETTE..... | 12 |
| ART. 21..... | 12 |
| GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE..... | 12 |
| ART. 22..... | 13 |
| OSPITI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA | 13 |
| ART. 23..... | 13 |
| CONTRATTO DI SERVIZIO | 13 |
| PARTE SETTIMA..... | 13 |
| DISPOSIZIONI FINALI..... | 13 |
| ART. 24..... | 14 |
| ENTRATA IN VIGORE | 14 |
| ART. 25..... | 14 |
| NORMA TRANSITORIA | 14 |

REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "DON FELICE COZZI"

Parte Prima Organizzazione Generale

Art. 1

Principi generali e finalità della R.S.A. "Don Felice Cozzi"

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività della Residenza Sanitaria Assistenziale "Don Felice Cozzi".

La Residenza Sanitaria Assistenziale "Don Felice Cozzi" (di seguito R.S.A.) è gestita nella forma di cui all'art. 41 e successivi dello Statuto Comunale.

La R.S.A. "Don Felice Cozzi" è residenza collettiva atta a fornire agli ospiti anziani, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di tipo assistenziale, sanitario, culturale e ricreativo.

Art. 2

La struttura

La R.S.A. consta di nr. 55 posti letto, di cui 30 posti per soggetti non autosufficienti totali (nat) e 25 posti per soggetti non autosufficienti parziali (nap). Il numero di posti letto e la loro ripartizione è soggetta alla disciplina regionale e, pertanto, è suscettibile di variazione al fine di garantire il rispetto degli standard strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

Parte Seconda

Ammissione degli ospiti

Art. 3

Condizioni per l'ammissione in struttura

L'Ammissione nella struttura è condizionata al consenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente.

La richiesta di ammissione può essere presentata anche da terzi per conto dell'interessato, purché vi sia assenso di quest'ultimo al ricovero.

Per l'accoglimento presso la struttura è necessario:

- a) che sia presentata apposita domanda sul modello approvato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali;
- b) che l'interessato o chi lo rappresenta legalmente o il terzo richiedente si impegni al pagamento della retta di ricovero, nonché dei corrispettivi dei

servizi a pagamento richiesti all'atto del ricovero o nel corso dello stesso, stipulando, all'atto dell'ammissione, apposito contratto di servizio;

c) che l'interessato sia esente da malattie acute o contagiose o affezioni mentali o d'altra natura, tali da renderlo inidoneo alla convivenza nella comunità e nella struttura;

d) che l'interessato o chi lo rappresenta legalmente o il terzo richiedente presenti ricevuta del versamento presso la Tesoreria Comunale di una somma pari a una mensilità di retta nell'importo in vigore alla data di ammissione, a titolo di deposito cauzionale che, in caso di decesso o di dimissione, verrà svincolato e restituito all'avente diritto, salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.

e) che l'interessato o chi lo rappresenta legalmente o il terzo richiedente presti idonea garanzia, mediante fideiussione o polizza fideiussoria, per il pagamento della retta, salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al punto c) del precedente comma vengono disposti gli opportuni accertamenti da parte del Direttore Sanitario e dell'Assistente Sociale sulla base delle schede sanitarie e sociali in uso presso l'Unità di Valutazione Geriatrica dell'ASL Provincia di Milano n. 1. Tali schede sono eventualmente integrate sulla base delle indicazioni regionali per la classificazione degli ospiti secondo il metodo S.O.S.I.A..

Resta ferma la facoltà di disporre successivamente all'ammissione nuovi accertamenti, anche per consentire l'aggiornamento delle schede S.O.S.I.A.

All'ammissione si provvede con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Art. 4

Graduatoria per l'ammissione in struttura

L'ammissione è disposta scorrendo l'apposita graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali.

La graduatoria è formata attribuendo agli interessati dei punteggi sia per la condizione psico-fisica sia per la condizione sociale del soggetto.

A tal fine, l'interessato viene valutato sulla base di due schede, una psico-fisica e una sociale, approvate con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, con cui sono attribuiti determinati punteggi sulla base dei seguenti criteri:

- a) per quanto riguarda la condizione psico-fisica: si deve tenere conto del sistema di punteggi in uso presso l'Unità di Valutazione Geriatrica dell'ASL Provincia di Milano n. 1, in modo da uniformare la valutazione degli anziani che richiedono l'ingresso in R.S.A.; si deve altresì tenere conto delle indicazioni regionali per la classificazione degli ospiti sulla base del metodo S.O.S.I.A.
- b) per quanto riguarda la condizione sociale: si deve tenere conto del sistema di punteggi in uso presso l'Unità di Valutazione Geriatrica dell'ASL Provincia di

Milano n. 1; si deve altresì tenere conto delle indicazioni regionali per la classificazione degli ospiti sulla base del metodo S.O.S.I.A. Il punteggio viene integrato attribuendo: i) 5 punti per i residenti nel Comune di Corbetta; ii) 2 punti per i residenti nel Distretto n. 6 dell'ASL Provincia Milano n. 1. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, si considerano residenti nel Comune di Corbetta anche i soggetti che abbiano mutato residenza anagrafica per ricovero presso altre strutture sanitarie od assistenziali.

La graduatoria è aggiornata ogni qualvolta vi sia la presentazione di una nuova domanda. In sede di aggiornamento, per tutelare la precedenza cronologica nella presentazione della domanda, viene attribuito 1 punto ulteriore ad ogni domanda presente in graduatoria.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali può disporre l'ammissione nella struttura in deroga alla graduatoria qualora il soggetto richiedente versi in condizioni sociali, accertate con relazione dell'Assistente Sociale del Comune, tali da rendere indifferibile l'assistenza residenziale presso la R.S.A. rispetto all'assistenza domiciliare.

Parte Terza **Prestazioni assistenziali, sanitarie e di servizi**

Art. 5 **Prestazioni assistenziali**

La R.S.A. garantisce il soddisfacimento delle esigenze materiali quotidiane degli ospiti tramite personale di assistenza con specifiche mansioni e qualifiche.

Il rapporto del personale con gli ospiti deve essere ispirato al pieno rispetto della loro dignità, in spirito di solidarietà umana ed usando cortesia nell'approccio. Deve essere evitata ogni forma di familiarità e di distacco, suscettibili di generare situazioni di dipendenza o disagio.

L'ospite non può esigere dal personale alcuna prestazione se non espressamente prevista dal normale programma di lavoro e dalle qualifiche funzionali specifiche degli addetti, né può esercitare pressioni per ottenere un trattamento di favore nei suoi riguardi.

L'ospite può rivolgersi al Responsabile del Servizio per avanzare richieste straordinarie o segnalare inadempienze nel servizio o nella condotta del personale.

Nessuna responsabilità viene assunta nel caso in cui l'assistenza venga prestata da personale esterno non autorizzato.

Art. 6 **Norme per il personale d'assistenza**

Tutto il personale d'assistenza, anche sanitaria, nonché quello adibito ai servizi di cucina, trasporto e manipolazione del vitto, deve essere munito del libretto sanitario secondo la normativa vigente in materia.

Il Comune assicura la partecipazione del personale addetto a corsi di formazione ed aggiornamento professionale per le varie figure.

Art. 7 **Prestazioni sanitarie**

I servizi di carattere sanitario svolti nell'ambito della R.S.A. sono finalizzati alla prevenzione contro il degrado psicofisico degli ospiti, oltre che alla loro cura e riabilitazione realisticamente mirate e sono a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo la disposizioni vigenti.

Le cure di medicina e l'assistenza farmaceutica sono assicurate dall'assistenza medica garantita direttamente dalla R.S.A., sotto la responsabilità del Direttore Sanitario.

L'assistenza infermieristica è assicurata esclusivamente dal personale operante nella R.S.A..

Quando siano prescritte visite e controlli presso ambulatori esterni, gli ospiti che ne abbisognano sono accompagnati da personale della R.S.A., da volontari autorizzati o da parenti.

Nel caso in cui le cure non possano essere adeguatamente prestate nella struttura, gli ospiti vengono inviati presso strutture sanitarie adeguate (Ospedali etc.).

Art. 8 **Assistenza medica e riabilitativa.**

Per l'esecuzione delle prescrizioni mediche, la R.S.A. utilizza personale infermieristico abilitato che esegue gli interventi autorizzati dalla normativa vigente in materia.

Per gli interventi riabilitativi, la R.S.A. si dota di apposita strumentazione. Il servizio è svolto da terapisti della riabilitazione, sotto il controllo del Direttore Sanitario.

Art. 9 **Servizi generali**

La R.S.A. garantisce servizi di tipo alberghiero e residenziale.

In particolare, vengono offerti i seguenti servizi:

- a) vitto, secondo diete che possono essere personalizzate in relazione alla valutazione delle condizioni dell'ospite;
- b) servizi di parrucchiere per il solo taglio; gli ulteriori servizi di parrucchiere sono a carico dell'ospite, che può anche avvalersi di parrucchieri di suo gradimento, previa comunicazione al Responsabile del Servizio;

- c) assistenza religiosa per il rito cattolico con la celebrazione della S. Messa;
- d) segretariato sociale;

I seguenti servizi vengono offerti su richiesta dell'ospite dietro pagamento di una tariffa determinata annualmente con la deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe dei servizi comunali a domanda individuale:

- a) servizio di lavanderia della biancheria e degli indumenti personali;
- b) servizio di manicure, pedicure e di podologo per determinate prestazioni specialistiche.

La R.S.A. non svolge servizi di custodia degli oggetti o dei valori detenuti dagli ospiti e, conseguentemente, non risponde dell'asportazione o del furto degli stessi.

Parte Quarta Vita Comunitaria

Art. 10. Norme di comportamento degli ospiti

L'ospite è tenuto ad un comportamento adeguato alla natura comunitaria della struttura, nel rispetto degli altri residenti.

In particolare deve:

- a) avere cura della propria persona e del proprio vestiario;
- b) evitare qualsiasi rumore o disturbo durante le ore di riposo;
- c) usare apparecchi radio, televisioni e analoghi, ove ammessi, con la massima discrezione possibile;
- d) utilizzare appropriatamente i servizi igienici;
- e) fumare solo nei locali in cui è espressamente consentito;
- f) evitare di conservare negli armadi o in altro mobili a disposizione generi alimentari deperibili e comunque oggetti impropri;
- g) non arrecare molestie o disturbo agli altri ospiti e, in genere, evitare comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria.

Gli ospiti devono avere riguardo per gli arredi, gli ambienti, gli impianti e le attrezzature della struttura.

Coloro che arrecassero danni saranno tenuti al loro risarcimento.

Art. 11 Animazione

Nel rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale, la R.S.A. assicura un'attività di animazione che consenta agli ospiti di coltivare inclinazioni culturali, artistiche e artigianali, anche in forma di terapia occupazionale.

Art. 12
Assenza degli ospiti dalla R.S.A.

L'ospite può assentarsi dalla R.S.A. anche per più giorni, ma deve darne avviso, indicando il recapito ove può essere reperito.

La R.S.A. è sollevata da qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati o subiti dagli ospiti quando questi si trovano fuori della struttura.

Durante l'assenza sarà dovuta una retta ridotta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale con cui vengono determinate le rette di ricovero e i corrispettivi dei servizi resi.

L'assenza continuativa dalla struttura per un periodo di due mesi fa decadere l'ospite dal titolo per la permanenza nella R.S.A., salvo nel caso di ricovero in strutture ospedaliere.

Art. 13
Presenza del Volontariato in Struttura

La presenza del volontariato all'interno della struttura è disciplinata secondo le modalità stabilite da apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni iscritte all'albo comunale.

Parte Quinta
Organismi di partecipazione degli ospiti e dei parenti

Art. 14
Assemblea dei parenti

L'assemblea dei parenti degli ospiti è composta dai parenti degli ospiti dimoranti presso la R.S.A.

All'assemblea dei parenti spetta:

- a) designare n. 4 rappresentanti che entrano di diritto a far parte della Commissione Consultiva Mista;
- b) esaminare gli indirizzi generali del servizio;

L'assemblea dei parenti è convocata per la prima volta dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali.

Successivamente, la convocazione è disposta dal Presidente della Commissione Consultiva Mista, cui spetta la direzione delle riunioni.

L'assemblea è valida con la presenza del 50% più uno dei parenti degli ospiti.

Art. 15
Commissione Consultiva Mista

La Commissione Consultiva Mista è l'organo consultivo cui spettano compiti di valutazione degli eventuali disservizi e di controllo qualitativo.

La Commissione è composta da undici membri così designati:

- a) due dal consiglio comunale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
- b) quattro dall'assemblea dei parenti degli ospiti;
- c) tre in rappresentanza dei profili professionali esistenti in R.S.A. designati dall'équipe interdisciplinare;
- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- d) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti presso la R.S.A., designato di comune accordo tra le stesse.

Alle riunioni della Commissione partecipano il Responsabile del Servizio od il Responsabile del Settore Servizi Sociali, il Direttore Sanitario, nonché l'Assessore ai Servizi Sociali.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.

Alla scadenza naturale, il Presidente della Commissione resta in carica per la convocazione dell'assemblea dei parenti e invita tutti gli organi interessati a designare i nuovi componenti.

I componenti della Commissione possono essere rieletti.

Art. 16
Funzioni della Commissione Consultiva Mista

La Commissione consultiva:

- a) elegge il proprio Presidente, scegliendolo tra i quattro rappresentanti dei parenti degli ospiti;
- b) valuta l'andamento generale delle prestazioni rese dalla R.S.A. e segnala all'Amministrazione Comunale eventuali disservizi.
- c) propone all'Amministrazione Comunale la realizzazione di opere e l'adozione di provvedimenti di carattere straordinario;
- d) propone le modalità per favorire l'incontro delle famiglie degli ospiti con il Responsabile del Servizio ed il Direttore Sanitario, nonché con gli altri operatori della R.S.A., anche al fine di promuovere una adeguata formazione sociale.

L'incarico di membro della commissione consultiva è gratuito.

Il Presidente designa un Vicepresidente che svolge le relative funzioni in caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza del Presidente stesso.

Art. 17
Riunioni e Convocazioni

La Commissione consultiva si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni si tengono di norma presso la sede comunale e sono valide con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti.

Le convocazioni possono avvenire:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) su richiesta scritta e motivata indirizzata al Presidente da almeno 1/3 dei componenti della Commissione o dell'assemblea dei parenti degli ospiti;
- c) su richiesta indirizzata al Presidente da parte del Sindaco o dell'Assessore ai Servizi Sociali.

In sede di prima applicazione, la convocazione è disposta dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali.

La convocazione avverrà mediante avviso scritto, che dovrà essere trasmesso di norma almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 18
Dimissioni e Decadenza

Qualora un membro della Commissione venga meno per dimissioni, decadenza o decesso, la sua sostituzione è disposta dall'organo che l'ha nominato.

In caso di inerzia il Sindaco proporrà la nomina dei nuovi membri all'organo competente.

Le dimissioni indirizzate al Presidente della Commissione sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

I componenti nominati dall'Assemblea dei parenti decadono automaticamente al decesso o al trasferimento dell'ospite.

Parte Sesta
Disposizioni di carattere finanziario

Art. 19
Determinazione delle rette.

Le rette sono determinate annualmente con la deliberazione di Giunta Comunale con cui vengono stabilite le tariffe dei servizi.

La retta comprende tutte le prestazioni assistenziali, mediche e riabilitative, nonché i servizi indicati dall'art. 9, secondo paragrafo.

Art. 20

Pagamento delle rette

Le rette vengono pagate mensilmente dal soggetto obbligato contrattualmente o da suo delegato dietro apposita richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il pagamento deve avvenire entro il termine indicato nella richiesta e, comunque, non oltre trenta giorni dalla stessa.

Decorso tale termine vengono addebitati gli interessi di mora nella misura pari al tasso legale corrente.

In caso di mancato pagamento, l'Amministrazione Comunale può trattenere l'importo del deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato entro e non oltre quindici giorni da specifica richiesta formulata dalla stessa Amministrazione Comunale.

Il mancato pagamento di un importo pari a tre mensilità può comportare la dimissione dell'ospite.

Art. 21

Garanzia per il pagamento delle rette

L'ospite o chi lo rappresenta legalmente od il terzo richiedente, all'atto dell'ammissione, deve presentare idonea garanzia per il pagamento della retta.

La garanzia può essere costituita mediante fideiussione o polizza fideiussoria. La determinazione delle forme di garanzia ammesse spetta alla Giunta Comunale.

La fideiussione, di norma, è prestata dai parenti dell'ospite. Essa è prestata per il pagamento della retta vigente all'atto dell'ammissione, nonché per quelle successivamente stabilite dall'Amministrazione Comunale, nel limite massimo fissato annualmente con la deliberazione di determinazione della retta, ai sensi dell'art. 1938 del codice civile.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del codice civile, il fideiussore sarà tenuto al pagamento nei confronti dell'Amministrazione Comunale "a prima richiesta", senza possibilità di opporre alcuna eccezione.

Può essere esentato dalla presentazione della garanzia l'ospite che versi in condizioni socio-economiche tali da non permettere l'assolvimento dell'obbligo. La valutazione è effettuata dall'Assistente Sociale tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente dell'ospite e della rete di persone che, per rapporti personali e di parentela, potrebbero essere chiamati ad intervenire ex art. 433 del codice civile.

Art. 22

Ospiti in condizioni di indigenza

Può essere concessa la riduzione o l'esenzione dal pagamento della retta e dalla prestazione del deposito cauzionale a favore dell'ospite residente nel Comune di Corbetta che versi in condizioni socio-economiche tali da non permettere l'assolvimento dell'obbligo. La valutazione è effettuata dall'Assistente Sociale tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente dell'ospite e della rete di persone che, per rapporti personali e di parentela, potrebbero essere chiamati ad intervenire ex art. 433 del codice civile.

La situazione degli ospiti per cui il Comune di Corbetta dispone un intervento economico dovrà essere rivalutata ogni anno al fine di confermare l'ausilio economico.

Il Comune di Corbetta potrà detenere i libretti di pensione dei soggetti per cui dispone gli interventi economici previsti dal presente articolo.

Gi oneri conseguenti alla concessione dell'esenzione dal pagamento della retta sono posti a carico del Bilancio Comunale in apposito fondo.

Art. 23

Contratto di servizio

All'atto dell'ammissione l'ospite o chi lo rappresenta legalmente o il terzo richiedente stipulano con l'Amministrazione Comunale apposito contratto di servizio nel quale devono essere individuati:

- a) le prestazioni rese all'ospite nel rispetto del presente regolamento dall'Amministrazione Comunale;
- b) la retta di degenza ed i corrispettivi dei servizi aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe;
- c) la prestazione del deposito cauzionale o la relativa esenzione;
- d) la prestazione di idonea garanzia o la relativa esenzione;
- e) le cause di risoluzione del rapporto contrattuale;

Lo schema di contratto di servizio ed i suoi aggiornamenti sono approvati con deliberazione di Giunta Comunale, avendo riguardo a quanto disposto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

I contratti di servizio sono stipulati per l'Amministrazione Comunale in forma di scrittura privata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Parte Settima

Disposizioni finali

Art. 24
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.

Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari.

Copia del regolamento dovrà essere affissa alla bacheca della R.S.A. , affinché gli ospiti e i parenti ne possano prendere visione.

Art. 25
Norma transitoria

Sino a che non sarà approvata la prima graduatoria di ammissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, gli ingressi potranno essere disposti dal Responsabile del Settore Servizi Sociali sulla base delle norme previgenti.